


Servizio Gestione Mense ed Alloggi
Ufficio Tecnico e di Progettazione

PROGETTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 24 MESI



Capitolato Speciale Prestazionale e Descrittivo

Prospetto Economico

DUVRI

CIG. Z3C221FB35

PROGETTISTI:
Geom. Rosina Fontana

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Alessandra Ottelli

Febbraio 2018

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE E DESCRITTIVO

INDICE

PARTE AMMINISTRATIVA

- Art.1 Prestazioni oggetto del servizio
- Art.2 Normativa di riferimento
- Art.3 Importo stimato a base dell'appalto
- Art.4 Luoghi di esecuzione del servizio
- Art.5 Durata del contratto
- Art.6 Procedura di gara
- Art.7 Criterio di aggiudicazione
- Art.8 Requisiti di idoneità professionale
- Art.9 Garanzie definitive
- Art.10 Forma del contratto e spese contrattuali
- Art.11 Documenti contrattuali
- Art.12 Discordanze contrattuali
- Art.13 Rinvio normativo
- Art.14 Sciopero del personale
- Art.15 Patto di integrità
- Art.16 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art.17 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.18 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
- Art.19 Obblighi nei confronti dei dipendenti
- Art.20 Regolarità contributiva
- Art.21 Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
- Art.22 Risoluzione per inadempimento e recesso
- Art.23 Rinegoziazione e recesso (Art.1 co.13 della L.135/2012)
- Art.24 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare
- Art.25 Dati personali e riservatezza
- Art.26 Controversie
- Art.27 Lingua ufficiale

- Art.28 Revisione prezzi
- Art.29 Rapporti con l'utenza

PARTE TECNICA - ESECUZIONE

- Art.30 Descrizione del servizio
- Art.31 Esecuzione del servizio
- Art.32 Ricambi e Riparazioni a carico dell'Appaltatore
- Art.33 Personale addetto al servizio
- Art.34 Direttore di esecuzione del contratto (DEC)
- Art.35 Rappresentanza dell'esecutore (REC)
- Art.36 Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
- Art.37 Esecuzione anticipata
- Art.38 Diffida ad adempiere
- Art.39 Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art.40 Vigilanza del servizio
- Art.41 Variazioni contrattuali
- Art.42 Penali
- Art.43 Subappalto
- Art.44 Corrispettivo del servizio
- Art.45 Contabilità e pagamenti
- Art.46 Pagamenti e Fatturazione

Art.1 Prestazioni oggetto del servizio

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Ente per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari (ERSU) e l'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara (Appaltatore), avente per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli stabili dell'Ente, consistenti in n°12 ascensori, n°2 montacarichi, n°1 piattaforma elevatrice e n°1 servoscala, tutti situati nel Comune di Cagliari e specificati all'art.4 del presente Capitolato, per un periodo di **24 mesi**.

Obiettivo del servizio è garantire la piena efficienza degli impianti elevatori per tutto il periodo di contratto, nel pieno rispetto della normativa tecnica e della legislazione vigente in materia di sicurezza.

Art.2 Normativa di riferimento

L'esecuzione del servizio è soggetto, oltre che a quanto disposto nel medesimo Capitolato, alla completa osservanza delle normative vigenti in materia di ascensori, tra cui a titolo non esaustivo:

- **D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8**; *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio;*
- **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214**; *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.*
- **D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162**; *Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;*
- **Decreto Ministeriale 108/09 del 23/07/2009**; *Decreto per la modernizzazione e l'adeguamento agli standard di sicurezza anche per gli ascensori entrati in funzione prima del 1999.*
- **UNI EN 81.28, UNI EN 81-70, UNI EN 81.72, UNI EN 81.80** *Ascensori Esistenti. Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti, ascensori antincendio, tele allarmi per ascensori e per ascensori per merci, Accessibilità agli ascensori delle persone, comprese i disabili.*
- **UNI EN 81.21:2008**; *Ascensori nuovi in edifici esistenti.*
- **UNI 81.40:2009**; *Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 40: Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta*
- **UNI EN ISO 14798:2013**; *Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Metodologia di valutazione e riduzione dei rischi*
- **UNI EN 13015:2008**; *Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione.*
- **UNI 10411 1/2**; *parte 1 "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti"; parte 2 "Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti"*
- **UNI EN ISO 10535:2006**; *"Sollevatori per il trasporto di persone disabili"*
- Leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio;

- Leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto.

Si intendono integralmente osservate e accettate dall'appaltatore le eventuali modificazioni, abrogazioni ed emanazioni normative, intercorse durante il periodo di servizio e che dovranno essere opportunamente segnalate alla DEC.

Art.3 Importo stimato a base dell'appalto

L'importo stimato a base dell'appalto, al netto dell'IVA, è costituito da una quota fissa (a canone), atta a remunerare le prestazioni di manutenzione ordinaria, e una quota variabile (extra-canone) in funzione delle prestazioni di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di contratto.

- Importo a canone

L'importo per i servizi a canone è valutato a partire dalla stima dei costi unitari annui di manutenzione di un singolo impianto in base alla tipologia dell'impianto, al numero delle fermate, alla frequenza di utilizzo etc. Il numero complessivo di impianti da mantenere, per un periodo di **24 mesi (ventiquattro mesi)**, è pari a 16 unità. L'importo a canone tiene conto dei costi della manodopera, dei trasporti, dei materiali, delle attrezzature, dello smaltimento e di tutti gli oneri occorrenti al corretto svolgimento del servizio.

UBICAZIONE IMPIANTI ELEVATORI	COSTI
Via Trentino snc (Casa dello Studente)	8.800/00
Via Businco n°2 (Casa dello Studente)	6.700/00
Via Biasi n°1/3 (Casa dello Studente)	4.600/00
Via Monte Santo n°82 (Casa dello Studente)	2.800/00
Via Premuda n°10 (Mensa Universitaria)	3.050/00
Corso Vittorio Emanuele II n°68 (Uffici Amministrativi)	5.800/00
IMPORTO A CANONE (TOTALE)	31.750/00

- Importo extra - canone

Per le prestazioni extra – canone che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di contratto, viene individuato il seguente importo massimo:

IMPORTO EXTRA – CANONE (MAX)	€ 5.000/00
-------------------------------------	-------------------

Oneri per la sicurezza

Gli importi della sicurezza, occorrenti alla riduzione dei rischi da interferenza sono quantificati nel DUVRI in:

ONERI PER LA SICUREZZA	€ 500/00
-------------------------------	-----------------

Pertanto l'importo totale del servizio a base dell'appalto è:

per i servizi a canone	€ 31.750/00
per i servizi extra – canone	€ 5.000/00
importo a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 36.750/00
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 500/00
TOTALE (al netto dell'IVA)	€ 37.250/00

Art.4 Luoghi e impianti oggetto del servizio

I luoghi e gli impianti interessati dall'espletamento del servizio sono:

<i>n°</i>	<i>Impianto n°</i>	<i>Marca</i>	<i>Matricola</i>	<i>Tipologia</i>	<i>N° fermate</i>
<i>Via Trentino snc (Casa dello Studente)</i>					
1	-	KONE	CA028/94	Elettrico a funi	14
2	H08374	KONE	CA029/94	Elettrico a funi	12
3	H09914	KONE	CA030/94	Oleodinamico	3
4	V65	VIMEC		Servoscala	-
<i>Via Businco n°2/4 (Casa dello Studente)</i>					
5	150730	FIAM	CA092/85	Elettrico a funi	6
6	150732	FIAM	CA094/85	Elettrico a funi	6
7	150731	FIAM	CA093/85	Elettrico a funi	6
<i>Via Biasi n°1/3 (Casa dello Studente)</i>					
8	54N61811	CEAMOL	CA3579	Oleodinamico a funi	7
9	22N47474	CEAM	CA06/2001	Oleodinamico a funi	7
<i>Via Monte Santo n°82 (Casa dello Studente)</i>					
12	10165571	SABIEM	CA363/88	Elettrico a funi	7
13	10163570	SABIEM	CA364/88	Elettrico a funi	7
<i>Via Premuda n°10 (Mensa Universitaria)</i>					
10	150505	FIAM	CA3403	Montacarichi a funi	2
11	150506	FIAM	CA3494	Montacarichi a funi	2
<i>Corso Vittorio Emanuele II n°68 (Uffici Amministrativi)</i>					
14	10246200	KONE	CA112/2003	Elettrico a funi	6
15	10246207	KONE	CA113/2003	Elettrico a funi	10
16	10246210	VIMEC	-	Piattaforma elevatrice	-

Sarà obbligo del concorrente procedere ad una ricognizione dei locali oggetto della prestazione in appalto.

Art.5 Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di **24 (ventiquattro) mesi**, dalla data di consegna derivante dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 36. Ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs 50/2016.

Art.6 Procedura di gara

Acquisizione mediante procedura telematica sul mercato elettronico (art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016).

Art.7 Criterio di aggiudicazione

Trattandosi di un servizio caratterizzato da ripetibilità e con caratteristiche standardizzate (verifiche conformi alle normative di legge), le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta al prezzo più basso sull'importo posto a base di gara.

Art.8 Requisiti di capacità professionale

In fase di esecuzione l'Appaltatore dovrà possedere i seguenti requisiti professionali:

1. requisiti professionali di cui al D.M. 37/08 lettera f);

2. personale competente ai sensi del par. 3.3 della norma UNI 13015:2008, in possesso di patentino di ascensorista addetto alla manutenzione ordinaria di impianti ascensore, rilasciato dalla Prefettura ai sensi del D.P.R. 1767/51.
3. Adeguata copertura assicurativa con massimale non inferiore a € 10.000.000/00 (dieci milioni) per la responsabilità civile verso terzi nella qualità di assuntore del ruolo di manutentore degli impianti oggetto.

N.B. questi requisiti devono essere posseduti in fase di esecuzione del contratto, ma l'Appaltatore dovrà rendere apposita dichiarazione di possesso in fase di partecipazione alla gara e fornire dimostrazione documentale prima della stipula del contratto.

Art. 9 Garanzie definitive

L'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art.103 D.Lgs. 50/2016 e con le modalità ivi stabilite.

La garanzia copre gli oneri per il mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia dovrà avere validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino all'emissione della regolare esecuzione. Apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) verrà emessa da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'E.R.S.U. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 10 Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato con lettera commerciale entro 60 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del contratto, tasse e imposte comprese, con la sola eccezione dell'Iva, saranno a totale a carico dell'appaltatore.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento stesso.

Art.11 Documenti contrattuali

Fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

1. Il progetto dei servizi composto da:
 - a) Il capitolato speciale prestazionale e descrittivo
 - b) Il prospetto economico
 - c) Il DUVRI
2. L'offerta economica

3. La cauzione definitiva

4. Il codice di comportamento

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel progetto e negli altri documenti che del contratto formano parte integrante, sono condizioni vincolanti di contratto.

Prima della stipula del contratto dovrà

comunicare:

- il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di protezione antincendio e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando è necessario ed infine il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

dimostrare:

- il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti all'art.26, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;

presentare:

- il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1 lett.a del DLgs 81/2008;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs.n.81 del 2008.

In particolare dopo la stipula del contratto e la redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore non potrà più sollevare eccezioni sugli impianti, le condizioni e le circostanze nelle quali si devono eseguire le prestazioni, nonché gli oneri connessi; perciò non potrà eccepire alcunché per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto.

Art.12 Discordanze contrattuali

Qualora tra i documenti del contratto ci fossero disposizioni discordanti, nella soluzione interpretativa si terrà conto degli allegati contrattuali indicati al precedente articolo. L'interpretazione delle clausole contrattuali, avverrà sulla base dei contenuti del progetto e dei documenti di cui si compone, tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati che si perseguono con l'esecuzione dell'appalto, così come previsto dagli artt. 1362 – 1369 del C.C., nonché secondo i criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di discordanza circa l'appartenenza di attività in regime di canone o extra canone, l'esecutore è tenuto alla esecuzione di quanto verrà impartito dall'Ente, salvo diritto di riserva.

L'esecutore riconosce che l'eventuale carenza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come discordanze tra i dati, non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie e ritardi nell'esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'esecutore stesso, senza aver chiesto chiarimenti e proposto possibili soluzioni.

Art.13 Rinvio normativo

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.

Art.14 Sciopero del personale

In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà darne immediata e tempestiva comunicazione al DEC, fermo restando l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie per il mantenimento del funzionamento degli impianti, previ accordi con il DEC.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.15 Patto di integrità

La Società si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15/06/2015 dal Presidente della Regione Sardegna, dal Presidente dell'Anci Sardegna e da Transparency International Italia ed approvato con D.G.R. n. 30/16 del 16 giugno 2015. Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'ERSU per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art.16 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

La Società, con riferimento al servizio in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. L'ERSU, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art.17 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A..

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento dell'appalto, l'appaltatore dovrà comunicare all'Ente entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione, gli estremi

identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di propria competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Ente provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art.18 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro

L'Appaltatore nell'esecuzione del servizio:

è tenuto all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 (Testo Unico Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, e relative circolari esplicative in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto;

si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori descritti nelle prescrizioni tecniche e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza da ogni responsabilità;

si obbliga a fornire a ciascun soggetto occupato nello svolgimento di servizi una tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esibire la tessera di riconoscimento.

L'ERSU si obbliga a fornire all'Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; a tal fine, le parti convengono di predisporre quanto necessario per l'eventuale integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che individui ulteriori interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ERSU;

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento della prestazione in appalto, normative delle quali l'Appaltatore dichiara di essere e di impegnarsi a mantenersi ben edotto.

Art.19 Obblighi nei confronti dei dipendenti

L'Appaltatore si obbliga:

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro;

ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata;

a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;

a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Art.20 Regolarità contributiva

L'Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010.

In caso di inadempienza retributiva da parte dell'appaltatore si applica l'art. 5 del DPR 207/2010.

Nell'ipotesi in cui l'Ente acquisisca un DURC negativo per almeno due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art.21 Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del D. Lgs. 50/16.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art.106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'E.R.S.U. al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art.22 Risoluzione per inadempimento e recesso

Ipotesi di risoluzione:

L'Ente procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con pec, nei seguenti casi

- a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b. frode nell'esecuzione dei servizi affidati;
- c. gravi e reiterati inadempimenti imputabili all'esecutore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, tali da non consentire il perseguimento degli obiettivi fissati con il contratto;
- d. applicazione di penali che cumulativamente raggiungono il 10% dell'importo contrattuale;
- e. accertamento del venir meno dei requisiti richiesti dall'art.80 del D.Lgs. n.50 del 2016;
- f. accertamento della non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- g. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'E.R.S.U.;
- h. in caso di acquisizione di DURC negativo per almeno due volte consecutive;
- i. subappalto non autorizzato;
- j. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "tracciabilità dei flussi finanziari", "divieto di cessione del contratto e cessione del credito", sospensione dell'esecuzione del contratto";
- k. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- l. qualora si dia avvio di esecuzione anticipata e non si addivenga alla stipula del contratto nei tempi stabiliti all'art.10 del presente C.S.A. per cause imputabili all'affidatario riconducibili ad una condotta connotata da inadempimento alle disposizioni del presente C.S.. L'Ente potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione definitiva ed a consultare il secondo concorrente in graduatoria;
- m. fallimento del soggetto aggiudicatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;
- n. violazione degli obblighi di sicurezza.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà fornire all'E.R.S.U. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'E.R.S.U. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si

procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ipotesi di recesso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

L'E.R.S.U. si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con pec.

In tal caso l'E.R.S.U. sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'E.R.S.U.;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato ai sensi del c.2 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'E.R.S.U..

Art.23 Rinegoziazione e recesso (Art.1Comma 13 della L.135/2012)

Qualora durante l'esecuzione del contratto dovesse essere attivata una Convenzione stipulata da Consip, inerente il servizio oggetto del contratto, l'appaltatore è tenuto ad uniformarsi ai parametri prezzo qualità di Consip ed in caso contrario l'Ente ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore ai 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art.24 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'E.R.S.U. ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art.25 Dati personali e riservatezza

Nell'ambito del rapporto contrattuale tra l'ERSU e l'Appaltatore, il trattamento di eventuali dati personali e sensibili avviene nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n.196 del 2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione.

Art.26 Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra ERSU e l'Esecutore derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite all' A.G.O. Il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Cagliari.

E' perciò esclusa ogni competenza arbitrale.

Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione dei servizi, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.

Art.27 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche dei prodotti, macchinari e attrezzature e quant'altro prodotto nell'ambito del contratto dovrà essere in lingua italiana.

Art.28 Revisione prezzi

E' prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art 106 comma 1 del D.lgs 50/2016, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 comma 511, legge 208/2015 (Legge stabilità2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10%, l'appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

Art.29 Rapporti con l'utenza

Nei rapporti con l'utenza è fatto divieto al personale dell'esecutore di esprimere commenti o valutazioni sui programmi e/o sui luoghi ove si svolgono le prestazioni. In caso di comportamento scorretto nei confronti dell'utenza ERSU potrà chiedere l'allontanamento dei soggetti responsabili. L'esecutore risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti (propri e/o subappaltatori) sia nei confronti di ERSU che di terzi.

PARTE TECNICA - ESECUZIONE

Art.30 Descrizione del servizio

Il servizio di manutenzione ha l'obiettivo di garantire la piena efficienza e funzionalità degli impianti elevatori e quant'altro necessario a mantenere gli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti, mediante lo svolgimento di:

attività ordinarie a canone: prestazioni continuative e periodiche di manutenzione ordinaria preventiva, programmata o su specifica chiamata, come descritte al successivo art.30.1;

attività straordinarie extra-canone: interventi non compresi nel canone, da eseguirsi per necessità legate al verificarsi di eventi straordinari e/o imprevisi, aventi la finalità di mantenere il livello di efficienza e sicurezza degli impianti elevatori.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione i nominativi del personale che intende impegnare per il servizio di manutenzione in oggetto. Detto personale dovrà essere identificabile tramite tesserino di riconoscimento posto in modo ben visibile sulla tuta da lavoro o sul capo superiore di abbigliamento indossato.

Il servizio deve essere effettuato presso le sedi oggetto dell'appalto entro la scadenza della precedente manutenzione. L'operatore economico aggiudicatario dovrà programmare, in accordo con il Direttore dell'esecuzione del Contratto le date per l'esecuzione delle singole manutenzioni.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà avvertire tempestivamente l'Ente prima dell'inizio ed al completamento degli interventi.

La manutenzione dovrà essere svolta durante le ore di ufficio di tutti i giorni lavorativi da personale adeguatamente qualificato. Il personale addetto dovrà dare la massima affidabilità e, ove si dovessero verificare atti illeciti o azioni attribuibili ad incapacità tecnica, lo stesso dovrà essere tempestivamente sostituito, con richiesta verbale del Direttore dell'esecuzione del contratto.

30.1 Attività ordinarie a canone

Tutte le prestazioni ordinarie richiamate dal presente Capitolato sono da intendersi completamente ripagate dal canone semestrale di contratto, comprensive di manodopera, materiali e attrezzature e oneri di ogni genere occorrenti al mantenimento in efficienza degli impianti.

Esse comprendono tutti i contenuti minimi contemplati dalla normativa tecnica di riferimento e dagli strumenti di legge vigenti, implementati dalle prescrizioni aggiuntive e di dettaglio di cui al presente Capitolato. Le attività a canone consistono in :

30.1.1 Manutenzione preventiva e programmata

Il programma di manutenzione periodica prevede l'esecuzione di:

- verifiche periodiche semestrali, le prime delle quali in occasione dell'avvio del servizio.

Relativamente agli ascensori e montacarichi, le verifiche semestrali dovranno essere condotte nei termini minimi previsti all'art.15 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii e nel rispetto della normativa tecnica UNI EN 13015 (Appendice A). Tali sono finalizzate a verificare per esempio: l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza, verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi; verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti di terra; annotare i risultati delle verifiche sull'apposito libretto.

Relativamente alle piattaforme elevatrici ed ai servoscala, dovranno osservarsi semestralmente le istruzioni di manutenzione impartite dal costruttore, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Direttiva Macchine) e le norme UNI EN ISO 10535:2007 e UNI EN 81.40:2008. Per le piattaforme elevatrici, oltre alle manovre d'emergenza, andranno essere verificate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la struttura portante e i relativi attacchi, i freni, i comandi, i dispositivi di sicurezza e di sostegno alla persona, il funzionamento a carico massimo d'esercizio. Per i servoscala andranno effettuate le manovre manuali d'emergenza e verificate a titolo esemplificativo e non esaustivo i dispositivi di interblocco, lo stop d'emergenza, i circuiti elettrici di sicurezza, la continuità dei collegamenti a terra, i mezzi di sostegno e di sospensione per il sollevamento, le unità di azionamento e freni, i limitatori di velocità, il paracadute, gli allarmi acustici e luminosi, i dispositivi di sicurezza, antiurto e anticesoimento le sedute, le guide, i radiocomandi, le ruote e i pattini.

- verifiche periodiche trimestrali, richieste dall'amministrazione in aggiunta alle prescrizioni di legge, vista l'alta frequenza di utilizzo degli impianti elevatori, la particolarità delle destinazioni d'uso degli stabili (residenze, uffici e mense) e la presenza continuativa di categorie di utenza sensibili (studenti e disabili). Le verifiche, perlopiù di carattere visivo, avranno lo scopo di monitorare il corretto stato, sotto il profilo della sicurezza e della fruibilità, degli impianti elevatori. A titolo esemplificativo e non esaustivo riguardano: l'espletamento di una corsa di salita e discesa, la verifica delle porte, della precisione della fermata ai piani, dei pulsanti, dell'illuminazione, dei dispositivi di riapertura porte, dei segnali e pittogrammi di sicurezza.

- assistenza alle verifiche periodiche biennali e straordinarie di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99, svolte dagli Organismi di Certificazione Notificati incaricati dall'Amministrazione, con tempestiva comunicazione all'Amministrazione delle anomalie riscontrate e programmazione degli interventi per la loro eliminazione. Il servizio deve essere effettuato da personale idoneo ed abilitato il quale registra gli esiti delle verifiche sul libretto di manutenzione. E' onere dell'appaltatore ottemperare con immediatezza alle prescrizioni impartite dall'organismo di certificazione notificato, qualora queste siano comprese nel canone di contratto.

- pulizia della fossa e del vano corsa, con recupero e smaltimento delle perdite d'olio di macchina ai sensi della normativa vigente in materia ambientale, da effettuarsi due volte su ogni impianto, nel corso dell'intero periodo contrattuale di 18 mesi.

30.1.2 Interventi su specifica chiamata

Tali interventi comprendono:

- Intervento di soccorso entro 1 (una) ora dalla richiesta telefonica effettuata al centro assistenza presidiato 24h/24h e 365 giorni l'anno su linea telefonica fissa, in emergenza, nel caso di persone bloccate a bordo della cabina dell'ascensore con conseguente invio di tecnici specializzati, anche in reperibilità, per liberare le persone bloccate.
- Pronto intervento entro 4 (quattro) ore dalla richiesta telefonica effettuata al predetto centro assistenza, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8:00 alle 17:00 per malfunzionamenti riscontrati dall'utenza o fermo impianto senza persone a bordo. Relativamente alla sola Casa dello Studente di Via Trentino, ove è costante la presenza di utenti con disabilità, è da intendersi a canone di contratto il pronto intervento con assistenza 24h/24h e 365 giorni l'anno entro 1 (una) ora dalla chiamata.

Qualora già presente, o installato durante il periodo di contratto, ricade a canone la manutenzione del sistema di collegamento bidirezionale tra cabina e centro assistenza servizio di soccorso, comprensiva di ogni onere (riprogrammazione e/o sostituzione di parti del combinatore), per deviare la chiamata di soccorso al proprio centro presidiato.

30.1.3 Interventi di riparazione e sostituzione

Qualora, durante l'esecuzione del servizio, si rendano necessarie attività di riparazione o sostituzione di parti e ricambi contemplati al successivo art. 32, tali attività dovranno essere rese a canone di contratto.

30.1.4 Prestazioni in materia di sicurezza, assistenza e comunicazione

E' in capo all'appaltatore l'onere di:

- ✓ istruire il personale dell'Ente circa le modalità con cui liberare eventuali passeggeri bloccati in cabina, mediante n°1 "corso di istruzione per manovra a mano" per ogni edificio, da svolgersi presso gli stabili dell'Ente, in date ed orari da concordare. L'elenco del personale preposto che parteciperà ai corsi sarà comunicato all'impresa aggiudicataria, in conformità al D.P.R. n.162 del 30 aprile 1999.
- ✓ comunicare all'Amministrazione le riparazioni che dovessero rendersi necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto e per la sua conformità alle norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni;
- ✓ Proporre interventi per il miglioramento di prestazioni, e risparmio energetico dell'impianto;
- ✓ Garantire l'Assistenza Tecnico – normativa, comunicando le principali novità normative, applicabili agli ascensori e montacarichi, che saranno pubblicate dopo l'avvio del contratto;
- ✓ Comunicare all'Amministrazione o al DEC ogni volta che interverrà sugli impianti e per guasti non ripristinabili con il Pronto Intervento, comunicherà la data prevista di rimessa in esercizio.

30.2 Attività straordinarie extra - canone

Sono prestazioni straordinarie extra – canone tutte le attività non incluse tra quelle ordinarie a canone, che necessitino la sostituzione di parti e ricambi non contemplati all'art.32 e il cui valore economico sia superiore alla soglia di € 60,00.

L' Appaltatore potrà segnalare all'Amministrazione, per il tramite del DEC, la necessità di un intervento extra - canone, fornendo dettagliate motivazioni tecniche e un prospetto economico da sottoporre all'approvazione del RUP previo parere tecnico del Direttore di Esecuzione. Nella formulazione della stima economica, si procederà facendo riferimento laddove possibile ai prezziari ufficiali regionali, o ad una nuova analisi del prezzo. In tutti e due i casi i prezzi saranno ribassati della percentuale di ribasso offerto in sede di gara.

Resta inteso che l'esecutore non può in alcun caso eseguire gli interventi in extra canone che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.

Art.31 Esecuzione del servizio

L'Appaltatore dovrà svolgere tutte le attività previste con periodicità programmata, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato.

Relativamente agli ascensori e i montacarichi, dovrà essere assicurata la completa applicazione, oltre che delle disposizioni del presente Capitolato e del D.P.R. 162/99, anche della normativa tecnica di riferimento, e nello specifico della UNI EN 13015:2008.

Per quanto concerne le piattaforme elevatrici e i servoscale, dovranno osservarsi le normative tecniche di riferimento, nello specifico UNI EN ISO 10535:2007 e UNI EN 81.40:2008, e le istruzioni di manutenzione impartite dal costruttore.

A corredo delle attività tecniche di controllo e manutenzione delle apparecchiature, al fine di una corretta esecuzione del servizio, l'appaltatore è altresì tenuto:

prima dell'avvio del servizio

- a comunicare i riferimenti telefonici, fax, e-mail del Rappresentante dell'Appaltatore.
- ad ottenere ed esibire all'Amministrazione, in originale o copia autentica, tutte le licenze o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività;

durante l'esecuzione del servizio:

- a organizzare la propria attività in modo da ridurre i disagi ai soggetti che fruiscono delle struttura ove si interviene (residenze, uffici e mense).
- a comunicare con congruo anticipo al Responsabile di ciascuno stabile, ed al DEC il cronoprogramma degli interventi da effettuare e del personale impiegato, al fine di rendere nota la presenza del personale manutentore e ridurre i rischi da interferenza;
- ad assicurare l'intervento anche al di fuori del cronoprogramma mensile preventivamente comunicato, qualora insorga urgente necessità per ragioni di sicurezza o continuità di servizio;
- a provvedere, in caso di assenza o impedimento del personale (ferie, malattia, permessi ecc.), alla sua sostituzione comunicando entro 5 giorni nominativo e periodo di tale variazione;

- per ogni intervento effettuato, a rilasciare relativo rapporto di intervento , redatto su carta intestata della Ditta Appaltatrice, a firma dell'esecutore e sottoscritto per ricevuta dal Responsabile dello stabile. I contenuti minimi da riportare nel rapporto di intervento sono: n° rif., data, la natura della prestazione eseguita, la descrizione, il nominativo della manodopera impiegata, l'orario di svolgimento e gli eventuali materiali/ricambi impiegati.
- a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative ed eliminarle immediatamente qualora questo rientri entro i termini di contratto.
- ad aggiornare i libretti e i registri di manutenzione di ciascun impianto;
- a riparare i danni apportati a materiali, apparecchiature e manufatti esistenti e/o di nuova fornitura ed installazione, per cause dipendenti dalla negligenza dell'Appaltatore;
- ad effettuare incontri con l'Amministrazione negli stabili in gestione, entro i termini concordati col DEC;
- a procedere allo smaltimento di materiali risultanti da operazioni di manutenzione, il tutto già compensato nel corrispettivo del contratto, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di ambiente e del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

Art.32 Ricambi e Riparazioni a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore i ricambi sottoelencati e le relative attività di installazione e riparazione:

- ✓ Locale macchinario: cuscinetti, bronzine, ingranaggi, pulegge e carrucole, spazzole e portaspazzole, leve e guarnizioni del freno, bobine, avvolgimenti del motore e collettori, dinamo tachimetrica, relè e teleruttori, componenti elettronici e schede (comprese le schede elettroniche del quadro di manovra), contatti per il quadro di manovra e di azionamento variatore di frequenza, raddrizzatori, riduttore, selettore, limitatore di velocità, rabbocco olio dell'organo e della centralina.
- ✓ Vano: cavi flessibili, nastro selettore, pulegge, funi di trazione, funi di compensazione e del limitatore di velocità, tenditori e relativi attacchi, guarnizioni dei pattini di guida della cabina e del contrappeso, pattini a rullo, cavi flessibili, linee elettriche, apparecchiature per l'arresto della cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità e loro parti mobili.
- ✓ Porte, Cabina e Segnalazioni: serrature e loro componenti elettrici e meccanici, contatti, operatore porte, pattini retrattili, carrucole e sospensioni porte, segnalazioni luminose, lampade fluorescenti di illuminazione normale, bottoni, pattini e rulli di scorrimento porte, funicelle di accoppiamento e autorichiusura, batterie tampone.
- ✓ Piattaforme Elevatrici e Servoscale: dispositivi di interblocco, freni, dispositivi di sicurezza, dispositivi d'emergenza, ruote, limitatore di velocità, fincorsa ed extracorsa elettrici, dispositivi antiurto e anticessoiamento, batterie dei radiocomandi e batterie tampone in genere.

- ✓ Varie (per impianti idraulici): pompe e valvole, pistone e cilindro (escluso quelli interrati), tubazioni rigide di mandata e relative guarnizioni.

Nell'eventualità di mancata reperibilità del ricambio, l'Appaltatore dovrà tempestivamente informare l'Amministrazione e proporre idonee alternative.

Tutte le parti di ricambio devono essere originali, o dichiarate equivalenti dal costruttore dell'apparecchiatura, e debbono essere garantite 24 mesi e accompagnate da documentazione tecnica e certificazioni.

Il servizio di manutenzione in oggetto si intende esteso, nel corso di validità dell'appalto, anche agli impianti che potranno essere installati dopo la stipula del contratto, nonché agli impianti esistenti e/o successivamente installati in immobili che venissero acquisiti dall'Amministrazione nelle proprie disponibilità dopo la stipula del contratto in oggetto.

Per la variazione del numero degli impianti ascensori, sarà corrisposto un maggior o minor compenso sulla base dei costi previsti nell'offerta economica. Per i nuovi impianti installati durante la vigenza contrattuale si applicheranno per analogia, in base al numero di piani e al tipo di impianto, i costi indicati nell'offerta economica.

Art.33 Personale addetto al servizio e requisiti di esecuzione

Nell'ambito dell'esecuzione del servizio, l'appaltatore è obbligato:

1. ad utilizzare il numero di unità lavorative necessario e qualificato per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste;
2. a possedere i requisiti professionali per gli impianti individuati all'art. 1 lettera f) del D.M. 37/08.
3. ad impiegare personale competente ai sensi del par. 3.3 della norma UNI 13015:2008, in possesso di patentino di ascensorista addetto alla manutenzione ordinaria di impianti ascensore, rilasciato dalla Prefettura ai sensi del D.P.R. 1767/51.
4. salvo le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, l'Appaltatore potrà sviluppare i servizi secondo la propria organizzazione, restando inteso che, laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente e/o inadeguato ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore è obbligato ad integrarlo in modo adeguato. Di tale necessità verrà data comunicazione da parte dell'Amministrazione.
5. a presentare, entro la data di sottoscrizione del contratto, un elenco nominativo del personale impiegato, specificando la qualifica, l'inquadramento contrattuale, il numero delle ore giornaliere e l'attività che ciascuno deve espletare; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché quello specializzato da adibire ai servizi a carattere periodico. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro cinque giorni da ciascuna variazione;
6. in caso di assenze prolungate di personale, a provvedere alla sostituzione con altro dipendente senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in maniera tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio;
7. a dotare i propri dipendenti durante l'esecuzione del servizio, di un camice o tuta recante il nome dell'Appaltatore, con tesserino di riconoscimento al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare nelle strutture;

8. a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in speciale modo, macchine per scrivere, apparecchiature informatiche, telex, fotocopiatrici; l'uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell'ambiente di lavoro;
9. vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività oggetto dell'appalto;
10. a tenere comunque indenne l'Amministrazione da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio;
11. in ragione della tipologia di utenza destinataria del servizio, a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto.

Presso tutti gli stabili, per motivi di sicurezza (antincendio, sicurezza sul luogo di lavoro, D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.), dovrà essere garantito il controllo condiviso delle presenze dei lavoratori dell'appaltatore mediante idonea registrazione presso il banco di accettazione all'ingresso di ogni fabbricato.

Art.34 Direttore di esecuzione del contratto (DEC)

L'Ente nomina un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il Direttore di Esecuzione per l'espletamento delle sue attività si avvarrà del personale operante presso le Case dello Studente, con l'ausilio dei Responsabili degli uffici alloggio e ristorazione.

Al DEC sono ascritti i compiti:

- a) coordinare, dirigere e controllare tecnicamente e contabilmente l'esecuzione del contratto;
- b) assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e del C.s.A.;

Art.35 Rappresentanza dell'esecutore (REC)

Per la regolare esecuzione l'Affidatario, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un soggetto **Responsabile della esecuzione del contratto (REC)**, responsabile del servizio per conto dell'esecutore del servizio, il cui nominativo sarà trasmesso all'Amministrazione per iscritto prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio. Il REC dovrà essere obbligatoriamente presente durante tutto il periodo di esecuzione del servizio.

Il Responsabile della esecuzione del contratto sarà l'unico responsabile dell'ottimale utilizzazione dei mezzi tecnici e del personale nonché della regolare esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il Responsabile della esecuzione del contratto dovrà essere costantemente reperibile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile ed a mezzo e-mail; è altresì incaricato di dirigere, coordinare e

controllare l'attività del personale addetto al servizio, al fine di attivare ogni supporto di tipo informativo e cooperativo, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo.

Art.36 Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

Prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio verrà redatto dal Direttore dell'Esecuzione in contraddittorio con il rappresentante dell'esecutore, il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Con il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, l'esecutore prenderà formalmente in carico gli impianti elevatori dell'Ente, nello stato in cui si trovano al momento della consegna. Nel verbale si darà atto della formale accettazione degli impianti elevatori, oggetto delle manutenzioni, comprese le eventuali osservazioni che l'appaltatore vorrà segnalare in ordine ad eventuali cambiamenti dello stato riscontrato in sede di sopralluogo per la partecipazione alla gara d'appalto.

Il verbale conterrà, oltre all'elenco degli immobili sede del servizio e delle apparecchiature prese in consegna, l'elenco nominativo del personale impiegato, il nominativo e i riferimenti telefonici/fax/e-mail del rappresentante dell'esecutore (REC).

Contestualmente alle procedure di avvio del servizio verranno espletate tutte le operazioni di presa in carico degli impianti elevatori.

Qualora per ragioni tecniche la consegna avvenisse in luoghi e tempi diversi, l'avvio del servizio decorrerà a partire dall'ultima data apposta sul verbale e, comunque, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di convocazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Art.37 Esecuzione anticipata

La consegna del servizio avverrà dopo che il contratto è divenuto efficace, salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di procedere alla consegna del Servizio ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n.50 del 2016,

L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento.

L'Ente, nella figura del DEC può ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all'esecutore, che deve dare immediato corso allo stesso.

Art.38 Diffida ad adempiere

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore e/o di servizio parzialmente o inesattamente eseguito, fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali di cui all'art. 42, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, alle prescrizioni tecniche, nonché a quelle di legge, E.R.S.U. procederà alla contestazione scritta degli addebiti all'Appaltatore, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, E.R.S.U., ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere **l'esecuzione in danno** del servizio sospeso, addebitando all'Appaltatore anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale.

In quest'ultimo caso il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito da E.R.S.U..

Art.39 Sospensione dell'esecuzione del contratto

L'Esecutore non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con ERSU.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Esecutore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

Il Responsabile del procedimento, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, potrà disporre la sospensione del servizio per il tempo necessario sino al cessare delle cause della sospensione e, non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, comunicherà la data di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Art.40 Vigilanza del servizio

L'Amministrazione, nella persona del DEC, esplica funzioni di vigilanza attraverso la verifica e il controllo di tutti gli adempimenti previsti nel presente Capitolato. Ciò ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita in contratto. La vigilanza potrà avvenire mediante verifiche ispettive sul posto e senza obbligo di preavviso, oltre che mediante la verifica della documentazione prodotta ad ogni intervento. Pertanto ciascun intervento andrà supportato da:

- compilazione del *registro di entrata/uscita*, presente in ogni plesso, nel quale sarà annotato l'orario e la data, il personale addetto e la tipologia dell'intervento effettuato.
- rilascio del *rapporto di intervento* a firma dell'esecutore e sottoscritto per ricevuta dal responsabile dello stabile.
- Compilazione e tenuta dei *libretti matricolari e di manutenzione* degli impianti ai sensi della normativa vigente.

I rapporti di intervento dovranno essere rilasciati in duplice copia, una presso il plesso sede di intervento, l'altra inviata semestralmente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche in formato informatico.

L'amministrazione si riserva di richiedere ulteriori relazioni, elenchi e check list di dettaglio in aggiunta alla documentazione già riportata nel presente articolo, qualora lo ritenga necessario al corretto monitoraggio della qualità.

Art.41 Variazioni contrattuali

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, l'E.R.S.U. si riserva la facoltà di introdurre, in sede di esecuzione del contratto, variazioni quantitative dei servizi a canone, in diminuzione o in aumento di tutte le prestazioni appaltate, con contestuale diminuzione o aumento del relativo corrispettivo, e con l'obbligo del gestore di adempiere a quanto risultante da detta variazione.

E.R.S.U. potrà pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aumentare o diminuire il numero degli impianti elevatori oggetto di manutenzione anche se, per qualsiasi motivo, si dovesse procedere al fermo di un impianto per un periodo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi.

Nel caso di riduzione o aumento quantitativo, il compenso, calcolato secondo i prezzi offerti e previsti in sede di contratto, verrà proporzionalmente ridotto o aumentato nella misura pari al decremento o all'incremento delle prestazioni.

Per le variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, l'appaltatore sottoscrive un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza ulteriore indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'appaltatore non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione di E.R.S.U. varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali. In ogni caso potranno essere richieste all'appaltatore tutte le variazioni di carattere non sostanziale a condizione che non mutino la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino oneri aggiuntivi.

La decisione dell'affidamento dell'estensione del servizio rimane in ogni caso una facoltà dell'E.R.S.U..

Art.42 Penali

Qualora l'Appaltatore non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni di contratto ovvero non le esegua con le modalità e la periodicità prevista, sarà applicata una penale in ragione della gravità dell'inadempimento.

Qualora le prestazioni siano eseguite in modo inadeguato e previa contestazione, ERSU potrà pretendere all'Appaltatore la ripetizione a perfetta regola d'arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso.

Qualora l'Appaltatore, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al contratto, ERSU potrà ricorrere a terzi per lo svolgimento dei servizi addebitando a titolo di penale all'Appaltatore i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art.9, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.

In particolare per l'applicazione delle penali si farà riferimento a quanto segue:

inadempienza	Importo penale
Ritardo negli <u>interventi di soccorso</u> rispetto ai tempi previsti al presente capitolato;	$(4 \% \text{ importo contratto}) \times (\text{n}^\circ \text{ore di ritardo})$
Ritardo nel <u>pronto intervento</u> rispetto ai tempi previsti al presente capitolato;	$(1 \% \text{ importo contratto}) \times (\text{n}^\circ \text{ore di ritardo})$
Ritardo nell'effettuazione delle visite semestrali e trimestrali rispetto alle scadenze naturali previste;	$(2 \% \text{ importo contratto}) \times (\text{n}^\circ \text{giorni di ritardo}) \times (\text{n}^\circ \text{impianti})$
Fermo impianto per cause direttamente imputabili all'appaltatore.	$(3 \% \text{ importo contratto}) \times (\text{n}^\circ \text{giorni}) \times (\text{n}^\circ \text{impianti})$

NB. Il ritardo è calcolato a partire dalla scadenza temporale entro cui l'intervento doveva essere eseguito secondo il presente Capitolato e/o dalla chiamata e/o dalla segnalazione comunque effettuata.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari; l'appaltatore potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 7 (sette) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'Ente; trascorso tale termine, le

penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, l'appaltatore decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento o dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

In ogni caso è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che ERSU riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Amministrazione, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

Art.43 Subappalto

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e deve essere autorizzato da ERSU. Il valore complessivo delle prestazioni subappaltate non potrà superare il 30% del valore del contratto.

L'Appaltatore rimane in ogni caso responsabile nei confronti dell'ERSU per l'esecuzione delle prestazioni in subappalto, sollevando l'Ente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Art.44 Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo a canone è quello offerto in sede di gara dall'Appaltatore, sarà corrisposto con le modalità indicate nel successivo art.45 e verrà compensato:

per le attività a canone: corrispettivo periodico, riferito alle prestazioni di carattere continuativo, specificate all'art. 30 punto 1.

Per le attività extra-canone: corrispettivo per lavori da eseguirsi extra – canone, già descritti all'art. 30 punto 2 del presente Capitolato.

Il corrispettivo a canone si riferisce ai servizi prestati alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal contratto e dalle prescrizioni tecniche; è comprensivo di ogni onere e spesa e remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dall'esecutore in attuazione del contratto.

I corrispettivi per le prestazioni extra – canone verranno compensati in ragione dei prezzi determinati in base a quanto disciplinato al precedente art. 30 punto 2, ai quali si applicherà il ribasso offerto in sede di gara.

Art.45 Contabilità e pagamenti

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dall'accertamento da parte della direzione di esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali.

La contabilizzazione del servizio avviene con le modalità che seguono:

- attività a canone: il canone sarà corrisposto con cadenza semestrale e sarà determinato sulla base dell'importo posto a base di gara al netto del ribasso offerto dall'appaltatore, diviso per il numero di semestralità ricomprese nel periodo di contratto (3 semestralità equivalenti a diciotto mesi di contratto).
- attività extra – canone: tali attività verranno remunerate ciascuna al termine dell'esecuzione, sulla base della stima dei costi determinati come all'articolo 30, punto 2, decurtati del ribasso offerto in sede di gara.

Il pagamento dell'ultimo rateo a canone è subordinato al rilascio del certificato attestante la conformità delle prestazioni da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto. Il rilascio del certificato avverrà entro trenta giorni dal termine ultimo di esecuzione del contratto dedotto da apposito verbale a firma del direttore di esecuzione.

I pagamenti delle attività extra - canone sono subordinati al rilascio del certificato di regolare esecuzione del direttore di esecuzione. Il rilascio del certificato avverrà entro trenta giorni dal termine ultimo di esecuzione del lavoro dedotto da apposito verbale a firma del direttore di esecuzione.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art.46 Pagamenti e Fatturazione

Il pagamento del canone avverrà previa emissione di n°2 fatture distinte, la prima riferita al servizio svolto presso gli uffici della Sede Amministrativa, la seconda riferita a quello svolto presso le Mense e gli Alloggi. In riferimento a quest'ultima, andranno indicati in fattura gli importi del servizio per singola struttura.

Per il pagamento degli interventi extra canone, le fatture saranno emesse e liquidate per singolo intervento.

Saranno effettuati, ai sensi dell'art.3, comma 1, della L. n.136 del 2010 così come modificato dalla L.217 del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti saranno disposti entro trenta giorni dalla verifica di regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, e nel rispetto delle prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto da parte del DEC.

Il pagamento sarà subordinato alla regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato al periodo di emissione della fattura.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. n.136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali di cui all'art.42 del presente CSA. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso.

L'Affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

L'Amministrazione, in fase di liquidazione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.4, comma 3,

del D.P.R. n.207 del 2010 e s.m.i., opererà un ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del D.U.R.C..

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Amministrazione (C.F._80018410920) – Corso Vittorio Emanuele II n.68 09124 Cagliari.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, dovranno essere trasmesse in formato elettronico, ai sensi della legge 244/2007, artt.1, commi da 209 a 214.

Si comunica che il **Codice Univoco Ufficio** che identifica l' Amministrazione di Cagliari al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche è il seguente: **K2U9X5**.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, devono essere indicati nella fattura anche le seguenti informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13 agosto 2010;

Le fatture emesse dovranno essere assoggettate come segue:

- Case dello Studente e Mense con Reverse Charge;
- Sede Amministrativa e Foresteria con Split Payment;

Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG.

PROSPETTO ECONOMICO

PRESTAZIONE	STRUTTURA	IMPORTO PER 24 MESI
Servizi a canone	Casa Via Trentino	€ 8.800/00
Servizi a canone	Casa Via Businco	€ 6.700/00
Servizi a canone	Casa Via Biasi	€ 4.600/00
Servizi a canone	Casa Via Monte Santo ①	€ 2.800/00
Servizi a canone	Mensa via Premuda	€ 3.050/00
Servizi a canone	Corso Vittorio Emanuele	€ 5.800/00
IMPORTO TOTALE SERVIZI A CANONE SOGGETTO A RIBASSO		€ 31.750/00
IMPORTO MASSIMO EXTRA – CANONE SOGGETTO A RIBASSO		€ 5.000/00
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO		€ 500/00
IMPORTO TOTALE		€ 37.250/00

① Si specifica che la Casa dello Studente di Via Montesanto è, per motivi tecnici, attualmente non utilizzata quale “attività ricettiva”. Pertanto, sino alla riapertura dell’ospitalità, il Servizio di Manutenzione degli impianti elevatori per tale struttura ha un costo ridotto rispetto alle altre strutture in quanto è inteso al solo mantenimento in efficienza delle apparecchiature, svolto mediante le verifiche semestrali prescritte per legge.